



Sentenza n. 116 del 4 febbraio 2005.

Pubblica udienza del 14 dicembre 2004

Presidente: dott. Vincenzo Sammarco.

Relatore: dott. Luigi Ranalli.

Testo:

“SENTENZA

sul ricorso n.1002 del 2004, proposto da ***, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Pompei, elettivamente domiciliata presso la Segreteria del TAR;

contro

- il COMUNE di SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marina Di Concetto dell'Avvocatura comunale, elettivamente domiciliato in Ancona, presso la Segreteria del TAR;

per l'annullamento

- del silenzio rifiuto serbato dall'Amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto sulla domanda e sulla successiva diffida notificata dalla ricorrente in data 26.7.2004, avente ad oggetto la richiesta di attribuzione di una nuova destinazione urbanistica all'area di sua proprietà, distinta in Catasto al Fg. N.20, con la particella n.48, asserita in precedenza vincolata con destinazione a “zona a verde pubblico di quartiere”, tenuto conto che tale regime vincolistico è venuto a scadere per decorrenza del termine quinquennale di cui all'art.2 della legge n.1187 del 1968;

nonché per l'accertamento

- dell'illegittimità del suddetto comportamento di inerzia tenuto al ri-

guardo dagli organi e dagli uffici comunali;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Benedetto del Tronto;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del 14 dicembre 2004, il Consigliere Galileo Omero Manzi;

Uditi l'avv. E. Pompei per la ricorrente e l'avv. M Di Concetto per il Comune resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

..omissis..

DIRITTO

Il Collegio considera preliminarmente che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa del Comune di San Benedetto del Tronto:

- dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato il 16.7.2004 dal Dirigente del Settore assetto del territorio, sull'area distinta nel N.C.T. al foglio 20, particella n.48 di proprietà della ricorrente Sig.ra ***, risulta che in base al vigente P.R.G. approvato con D.P.G.R. Marche n.8369 del 27.11.1990, l'area in questione è per larga parte destinata ad "attrezzature pubbliche di quartiere- zona a verde pubblico di quartiere", la cui utilizzazione urbanistica è disciplinata dall'art.48/3 delle N.T.A che, al riguardo, la considera come area individuata in attua-

zione del D.M. 2 aprile 1968 n.1444 e finalizzata alla realizzazione di spazi da destinare a verde pubblico naturale ed attrezzato, nell'ambito delle quali sono consentite anche limitate edificazioni di tipo turistico e ricreativo compatibili con il contesto degli spazi verdi e, quindi, senz'altro sottoposta ad espropriazione, qualora il Comune intende dare attuazione alla previsione del P.R.G., anche se dalle previsioni del citato art.48 delle N.T.A, non sembra esclusa la possibilità di coinvolgere i privati nella realizzazione delle attrezzature ricreative destinate a consentire una migliore fruizione degli spazi verdi. Tuttavia, non vi è dubbio che la destinazione pubblica degli spazi a verde presuppone che, ai fini dell'attuazione delle previsioni di P.R.G., la loro proprietà faccia capo all'Ente locale, salva la possibilità da parte dello stesso di rilasciare titoli concessori ai privati per la gestione delle attrezzature turistiche e ricreative eventualmente realizzate sulle aree destinate a verde pubblico e, quindi, come tali dirette alla fruizione da parte della generalità dei cittadini.

- la sopravvenuta decadenza del vincolo imposto sull'area di che trattasi a seguito dell'inutile decorso del termine stabilito dall'art.2, I comma, della legge 19 novembre 1968 n.1187, impone effettivamente all'Amministrazione comunale di adottare una sua specifica regolamentazione urbanistica e questo obbligo può ritenersi adempiuto solo con l'adozione di uno specifico piano istituzionalmente idoneo a disciplinarne la sua utilizzazione urbanistica ed edilizia, non con l'adozione di atti, quali quelli sino ad ora adottati dal Comune di San Benedetto del Tronto, che questa efficacia giuridica non hanno affatto,

avendo tutti, invece, una evidente finalità istruttoria e propedeutica alla futura ed effettiva disciplina urbanistica ancora da adottare.

Di conseguenza, sussistendo sia l'effettiva decadenza del vincolo imposto e, di contro, essendo inidonei a giustificare l'inerzia del Comune gli atti nel frattempo intervenuti, il ricorso risulta fondato e va accolto, con conseguente annullamento del silenzio rifiuto intervenuto sulla diffida del 26.7.2004 e statuizione dell'obbligo del Comune di San Benedetto del Tronto di, quanto meno, adottare o un nuovo ed effettivo P.R.G., o una sua variante parziale, per disciplinare la destinazione urbanistica ed edilizia dell'area di che trattasi.

A tale scopo, il Collegio ritiene opportuno assegnare il termine di un anno dalla comunicazione della presente sentenza, tenuto conto dei tempi previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale per la definizione dei procedimenti di adozione e variazione degli strumenti urbanistici che richiedono complesse procedure di elaborazione progettuale, di pubblicazione e di partecipazione dei privati, per cui appare incongruo al Collegio assegnare per la definizione degli incombeni facenti carico al Comune il termine di trenta giorni stabilito, in generale, dall'art.21/bis, II comma, della legge n.1034/1971.

Sussistono motivi per compensare le spese di giudizio.

P . Q . M .

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l'effetto, annulla il silenzio rifiuto intervenuto sulla diffida del 26.7.2004 inoltrata dalla ricorrente *** ed assegna al Comune di San Benedetto del Tronto il termine di un anno,

decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, per l'adozione degli atti specificati in motivazione.

Spese compensate.”